

**ORDINANZA N° 163/2024**  
**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**PREMESSO:**

- che in data 06.02.2020, con “Atto di Diffida” prot. 1446, la Commissione Permanente Gallerie (CPG) ha DIFFIDATO i Gestori delle gallerie ad oggi “non conformi”, “*ad adottare immediatamente e senza ulteriori ritardi, nelle more della messa a norma ex articolo 3, del D.Lgs. n. 264 del 2006, le “misure temporanee di limitazione dell’esercizio” di cui all’Allegato B (misure da adottare in ragione del livello di “non conformità” rispetto agli specifici requisiti di sicurezza di legge)*” entro la data del 30 Aprile 2020, successivamente prorogata al 21.07.2020;
- che nell’ambito di tali misure temporanee di limitazione dell’esercizio, con ordinanza n. 65/2020 del 18/08/2020, nota prot. CAS n. 9130 del 13/08/2020, è stato ordinato a tutti i trasportatori di merci pericolose di comunicare al Centro Radio del CAS almeno 24h prima del trasporto che si intende effettuare lungo le suddette arterie stradali (A18 ME-CT e A20 Me-PA), i seguenti dati: Giorno e orario previsto per l’attraversamento dell’autostrada; Stazione di Entrata in autostrada e sezione di uscita; Tipologia di merce trasportata; numero di targa del mezzo di trasporto e/o della motrice e del rimorchio;
- che con nota CAS prot. 31719 del 10/12/2024, indirizzata a tutte le associazioni di trasportatori, sono state descritte le nuove modalità di comunicazioni del transito ADR in vigore dal giorno 20/12/2024 ed in particolare: le comunicazioni dovranno pervenire esclusivamente attraverso il sito istituzionale del Consorzio entro le 24h che precedono il transito stesso; ciascun trasportatore accederà al modulo di compilazione dei dati con proprie credenziali di accesso.

**VISTI:**

- l’art. 5 ed i commi 4 e 5 dell’art.6 del vigente Codice della Strada di cui al D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del vigente C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

**CONSIDERATO CHE:**

- lungo le tratte autostradali in gestione del CAS, è consentito il transito di mezzi trasportanti merci pericolose;
- che questo ente ha predisposto l’installazione di adeguata segnaletica verticale in corrispondenza degli ingressi autostradali dell’A/18 Messina-Catania e dell’A/20 Messina-Palermo, al fine di divulgare la presente ordinanza;

**SENTITO** il Responsabile della Sicurezza delle Gallerie delle gallerie della rete TERN,

**ORDINA**

Con decorrenza dal 20/12/2024, a modifica di quanto stabilito nelle ordinanze n. 65/2020 del 12.08.2020 e n. 77/2020 del 23.09.2020,

**l’obbligo ai trasportatori di merci pericolose di comunicare il transito, almeno 24h prima dell’ingresso nelle suddette arterie autostradali, esclusivamente collegandosi all’indirizzo <https://www.autostradesiciliane.it/adr>, compilando il modulo predisposto ed inserendo i seguenti dati:**

- **Data e orario del transito**
- **Stazione/svincolo di ingresso**
- **Stazione/svincolo di uscita**
- **Targa del mezzo e dell’eventuale rimorchio**
- **Tipologia di merce trasportata**
- **Codice KEMLER e codice ONU**

**Rimane inteso l’obbligo di comunicare il transito di merci pericolose anche con preavviso inferiore alle 24 ore.**





CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

I trasportatori che omettono o comunicano tardivamente il transito sono sanzionabili ai sensi del Codice della Strada.

Una volta compilato il modulo sarà generata una mail di avvenuta ricezione della comunicazione che il trasportatore dovrà portare con sé ed esibire in caso di controlli.

Se la comunicazione perverrà prima delle 24 ore che precedono il transito, la mail di conferma conterrà il messaggio evidenziato in verde:

“COMUNICAZIONE CORRETTA - PREAVVISO SUPERIORE ALLE 24 ORE”

in caso contrario la mail di conferma conterrà il messaggio evidenziato in rosso:

“COMUNICAZIONE CON PREAVVISO INFERIORE ALLE 24 ORE-SANZIONABILE”

Sono consentite e non sanzionabili le comunicazioni con preavviso inferiore alle 24 ore solo per le aziende che operano nel settore Sanitario.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Messina, li 19.12.2024

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

*Ing. Dario Costantino*

